



Comune di Sedico

Provincia di Belluno

Piazza della Vittoria n° 21 - 32036 Sedico
P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it

Allegato alla nota prot. 11475/2014

SERVIZIO MENSA MEDIANTE CATERING PER LE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEDICO

E

PRIMARIE DI BRIBANO E LIBANO

A.S. 2014/2015

SCHEDA N. 2

- FOGLIO CONDIZIONI -

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della fornitura è l'erogazione del servizio di ristorazione alla mensa della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Sedico e delle Scuole Primarie di Bribano e Libano.

Il servizio comprende:

- la fornitura di pasti prodotti nei centri di cottura della ditta aggiudicataria;
- la fornitura di tovaglioli in carta, bicchieri, vassoi, piatti e posate a perdere;
- la fornitura degli utensili e della attrezzature per la porzionatura e distribuzione;
- ogni altro adempimento accessorio dettagliatamente descritto;
- per la mensa della Sc. Primaria di LIBANO l'impiego di n. 3 addetti come da scheda 1/B;
- per la mensa della Sc. Secondaria l'Amministrazione, in sede di gara e di aggiudicazione, si riserva di affidare al fornitore anche il servizio di scodellamento con il sistema del self-service.

La fornitura deve essere effettuata nei giorni feriali, escluso il sabato, nei periodi di funzionamento delle scuole, secondo i rispettivi calendari scolastici, per gli alunni e il personale avente diritto.

Le derrate utilizzate devono essere quelle descritte nelle allegate tabelle merceologiche, possedere le caratteristiche ivi indicate ed essere preparate nella quantità e secondo le tabelle dietetiche e i relativi menù approvati dall'ULSS n. 2 di Feltre.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura ha la durata di un anno e termina il giorno di chiusura dell'anno scolastico 2014-15.

La ditta aggiudicataria ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute sino quando il Comune non abbia provveduto ad un nuovo affidamento.

ART. 3 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità, per entrambe le parti, se comunicata tempestivamente alla controparte.

In caso di sciopero del personale messo a disposizione dal Comune o del personale della ditta fornitrice, tale da impedire l'effettuazione del servizio, la controparte deve essere avvisata di norma entro le ore 12 del quinto giorno antecedente quello di inizio dello sciopero.

In ogni caso la ditta non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente atto, la ditta fornitrice deve rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti riguardanti l'igiene o aventi comunque attinenza con i servizi oggetto della fornitura.

ART. 5 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Belluno. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 6 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta appaltatrice;
- cessione dell'attività ad altri;
- mancata osservanza del divieto di subappalto della produzione dei pasti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- accertata tossinfezione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità;
- reiterati gravi episodi di incuria igienica.

In caso di abbandono del servizio per cause diverse da forza maggiore, il Comune si avvarrà di altro fornitore addebitando i maggiori oneri alla ditta aggiudicataria.

ART. 7 - TERMINE DELLA FORNITURA

Al termine del contratto la ditta dovrà riconsegnare i locali perfettamente funzionanti, salvo il normale deterioramento d'uso.

Qualora, in sede di riconsegna, si riscontrasse un danneggiamento dei locali, il danno ai locali sarà determinato di comune accordo; in caso di mancato accordo, la valutazione sarà demandata ad un perito scelto dalle parti o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 7bis - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio verrà corrisposto mensilmente in base ai pasti ordinati. La relativa fattura verrà pagata a 60 giorni dalla data del ricevimento.

Il numero dei pasti ordinati risulta dalle comunicazioni giornaliere al fornitore effettuate dalle Scuole.

TITOLO II – AUTOCONTROLLO E CONTROLLO

ART. 8 - AUTOCONTROLLO E CONTROLLO DELLA QUALITA'

La ditta aggiudicataria:

1. deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo.
2. deve consentire l'accesso alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità del processo e del prodotto.
3. è tenuta ad informare il Comune di eventuali visite ispettive dell'Autorità Sanitaria e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni da essa effettuati.
4. deve dare comunicazione di ogni segnalazione di non conformità rilevata, unitamente alla documentazione attinente le azioni correttive adottate per la risoluzione.
5. deve inoltrare trimestrale apposita relazione riassuntiva circa l'applicazione del piano di autocontrollo, corredata dai referti delle analisi.
6. deve individuare all'interno del proprio organico il responsabile aziendale per la sicurezza igienico-sanitaria, comunicandone il nominativo al Comune.

La persona risulterà responsabile di tutte le procedure adottate.

In particolare **il responsabile aziendale deve sovrintendere** a tutte le operazioni, ai fini di una corretta applicazione delle procedure, così riassumibili:

- controlli per l'assicurazione igienico – sanitaria del pasto **preposto**;
- rassetto dei locali al termine della somministrazione;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature impiegate per la refezione.

Pertanto, presso le cucine gestite con il personale della ditta aggiudicataria deve essere previsto un piano, a disposizione del Comune, nel quale sono riportate espressamente le procedure adottate e raccolte le registrazioni effettuate a cura del personale incaricato.

Per le operazioni di pulizia svolte dai collaboratori scolastici la competenza è della Direzione Didattica.

ART. 9 - ANALISI DI CONTROLLO

La ditta aggiudicataria deve procedere all'esecuzione delle seguenti analisi:

- prelievo trimestrale di n. 4 campioni di materie prime da sottoporre all'indagine microbiologica per accertarne i seguenti indici: conta batterica totale, batteri coliformi totali, stafilococchi aurei, salmonelle, listeria;
- prelievo trimestrale di n. 4 campioni di pasto preparato da sottoporre all'indagine microbiologica per accertarne i seguenti indici: conta batterica totale, batteri coliformi totali, stafilococchi aurei, salmonelle, listeria;
- prelievo trimestrale di n. 2 campioni materie prime per la ricerca di inquinanti, additivi, composizione bromatologica in conformità con la legge vigente;
- prelievo trimestrale di n. 2 campioni (farina, pasta, riso, legumi secchi) per la ricerca di eventuali parassiti;
- prelievo trimestrale di n. 2 campioni per la ricerca di fitofarmaci;
- prelievo trimestrale di n. 10 tamponi eseguiti su attrezzature, utensili, superfici, stoviglieria, contenitori di trasporto, prelevati sia all'interno del centro cottura che nei refettori.

I costi delle analisi sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

Il risultato analitico ed il commento dell'analista firmatario l'analisi fa testo circa il giudizio di qualità, fermi restando i valori indice riportati nelle leggi nazionali e comunitarie.

La ditta dovrà produrre fotocopia dell'esito delle analisi al Comune di Sedico.

ART. 10 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI SEDICO

La vigilanza sul servizio compete al Comune di Sedico per tutto il periodo del contratto, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, controlli sulla conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla qualità delle derrate impiegate, e ciò sia nel centro di cottura che nelle cucine gestite e nelle sedi fornite con pasti veicolati, refettori e locali accessori, allo scopo di accertare la loro rispondenza alle norme stabilite dal presente atto.

Durante le operazioni di controllo, che verranno effettuate unicamente da personale autorizzato e dai componenti della Commissione Comunale di Controllo Mensa, il personale della ditta aggiudicataria non deve interferire in alcun modo nell'ispezione, offrendo invece tutta la collaborazione necessaria.

Degli accertamenti eseguiti verranno redatti appositi verbali.

ART. 11 - ORGANISMI DI CONTROLLO

1. Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda ULSS territoriale; svolge istituzionalmente il controllo igienico sanitario.
2. Il Comune di Sedico effettua il controllo tecnico-ispettivo attraverso ispezioni che riguardano principalmente:
 - stato, condizioni igieniche e impiego dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, degli utensili e dei mezzi di trasporto;
 - materie prime, ingredienti e altri prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - modalità di manipolazione e cottura prodotti finiti;
 - materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
 - etichettatura, data di scadenza, stoccaggio e presentazione dei prodotti alimentari;
 - modalità di conservazione, stoccaggio e temperature nei frigoriferi, nelle celle e nei freezer;
 - procedimento di sanificazione; caratteristiche e impiego di detergenti e sanificanti; sgombero rifiuti;
 - stato igienico di impianti, ambiente, abbigliamento del personale di servizio;
 - organico e professionalità degli addetti;
 - modalità di trasporto di derrate e pasti veicolati;
 - modalità di distribuzione del pasto; quantità delle porzioni in relazione alle Tabelle Dietetiche;
 - preparazione e distribuzione delle diete speciali;
 - temperature dei pasti; documentazione relativa al servizio comprese le schede di rilevazione HACCP;
 - comportamento degli addetti nei confronti degli utenti e del personale nelle scuole.

3. Laboratori specializzati incaricati dal Comune di Sedico del controllo analitico; gli accertamenti sono tesi alla verifica degli indici microbici, chimici fisici, merceologici e dei prodotti finiti, attestanti la qualità degli alimenti e la salubrità di attrezzature e superfici di lavoro; per la loro effettuazione verranno compiuti prelievi di campioni alimentari e non, in quantità necessaria agli accertamenti previsti.

TITOLO III – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 - INDICAZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Le derrate devono essere fornite a norma di Legge e secondo le seguenti modalità per alcune di esse:

- le carni porzionate in base all'utilizzo, in confezioni sottovuoto (tranne che per il pollame);
- il pesce congelato o surgelato;
- i salumi già affettati;
- i formaggi stagionati nella quantità prevista sottovuoto;
- il pane in idonei involucri di carta;
- la frutta in idonei imballaggi non lavata.

ART. 13 - MODALITA' DI GESTIONE

La ditta aggiudicataria deve provvedere alla conduzione e gestione del servizio mediante l'impiego di **personale aziendale**.

Deve provvedere inoltre:

- al **confezionamento, al trasporto e alla consegna** dei prodotti alimentari e dietetici;
- alla preparazione delle **diete personalizzate**, alla **porzionatura** dei pasti;
- alla manutenzione ordinaria delle **attrezzature** in uso.

E' vietata ogni forma di riciclo di cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo; tutte le operazioni di manipolazione, preparazione e cottura devono essere effettuate esclusivamente nella giornata di consumazione del pasto.

Il pasto va servito nel rispetto degli orari indicati dal Comune.

La ditta aggiudicataria deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù e nelle quantità indicate dalle Tabelle Dietetiche; in casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite da generi alimentari di pari valore nutrizionale.

ART. 14 - IGIENE DELLA PRODUZIONE

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti; la ditta aggiudicataria deve far rispettare al personale addetto il proprio Manuale di Autocontrollo, conservato all'interno della struttura produttiva.

Nei locali di produzione e distribuzione dei pasti è assolutamente vietato fumare, così come in ogni altro locale delle strutture scolastiche.

PASTI PRODOTTI NEL CENTRO COTTURA E VEICOLATI

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, per la produzione dei pasti veicolati, di utilizzare esclusivamente l'impianto o gli impianti indicati in sede di contratto.

Il centro deve presentare i requisiti richiesti e descritti dalla vigente legislazione; essere debitamente autorizzato dall'Autorità Sanitaria locale ai sensi dell'art. 2 della legge 283 del 30 aprile 1962.

ART. 16 - APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

La ditta aggiudicataria non deve accettare dai propri fornitori materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati.

Le derrate alimentari immagazzinate nello stabilimento devono essere opportunamente protette e conservate in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.

Qualora il centro di cottura svolga un servizio non finalizzato alla distribuzione dei pasti per il solo Comune di Sedico, nel magazzino e nelle celle frigorifere devono essere previsti degli scaffali riportanti la dicitura "Riservato per il Comune di Sedico".

ART. 17 - PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI

I pasti preparati devono rispondere al dettato della vigente legislazione sia per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati, sia per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi.

La ditta aggiudicataria deve uniformarsi alla legge, sia nell'assicurare l'igiene dei prodotti alimentari impiegati che nell'individuare, nell'attività di produzione, fasi od operazioni che potrebbero essere pericolose per la sicurezza degli alimenti, e garantendo l'applicazione delle opportune procedure di sicurezza igienica, avvalendosi dei principi dell'H.A.C.C.P. (Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo).

Tutte le lavorazioni effettuate nel centro cottura devono essere preparate nello stesso giorno della distribuzione, fatta eccezione esclusivamente per le seguenti:

- mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, legatura e speziatura delle carni a crudo (segue conservazione a +4° C);
- pelatura di patate e carote (segue conservazione a +5/10° C in contenitori chiusi con acqua pulita, eventualmente acidulata);
- cottura di torte casalinghe non a base di crema (conservazione in luogo asciutto e riparato);
- cottura di budini, arrostiti bolliti, brasati di carne bovina, ragù per pasticcio, polpette, solo in presenza di abbattitore di temperatura (abbattimento entro 30 minuti dalla cottura, raggiungimento di +10° C al cuore del prodotto entro 1-2 ore, refrigerazione a +4° C in contenitori coperti).
- Nell'approntare il servizio la ditta aggiudicataria deve:
- produrre espressi i primi piatti asciutti, cioè la loro preparazione deve essere ultimata immediatamente prima del confezionamento e del trasporto;
- condizionare nei contenitori termici la pasta ed il riso asciutti, conditi unicamente con olio di oliva;
- condizionare in contenitori termici i sughi e le salse con cui condire pasta e riso asciutti ed inviarli ai terminali periferici dove, solo prima della distribuzione, vengono aggiunti ai primi piatti da condire;
- condizionare in contenitori termici i risotti al giusto grado di compattezza e mantecatura: inviare altresì, ad ogni terminale di distribuzione, piccoli contenitori termici contenenti brodo vegetale caldo con cui ammorbidire, all'evenienza, i risotti stessi.

ART. 18 - TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI

I pasti preparati in legume caldo o freddo, devono essere confezionati in contenitori a chiusura ermetica isotermici o termici multiporzioni, che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla legge vigente.

La ditta, per il trasporto dei pasti in multiporzione, in monorazione e per gli alimenti deteriorabili da distribuirsi a freddo da trasportare ai terminali periferici, deve utilizzare esclusivamente i contenitori opportunamente indicati con nota scritta; eventuali richieste di modifica saranno valutate ed autorizzate solo se migliorative.

Per le consegne dei pasti veicolati, la ditta aggiudicataria deve dotarsi di appositi automezzi:

- muniti dell'autorizzazione sanitaria prescritta dall'art. 44 D.P.R. 327/80;
- adeguatamente predisposti e riservati al trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a +65° C per il legume caldo e non superiore a +10° C per il legume freddo;
- in numero sufficiente a consentire che le consegne avvengano tassativamente nell'arco di 50 minuti a decorrere dal momento di partenza, e non arrivino prima di 15 minuti dall'orario stabilito per l'inizio della distribuzione.

La consegna dei pasti deve essere accompagnata da documentazione che consenta di rilevare:

- l'orario di partenza dal centro cottura;
- l'orario di arrivo alla scuola;
- l'orario di inizio distribuzione previsto.

La ditta aggiudicataria deve dotare il centro cottura di termometro ad infissione per il controllo della temperatura degli alimenti. Le rilevazioni devono essere effettuate quotidianamente all'inizio e alla fine della distribuzione, e registrate in apposite schede.

La ditta è impegnata al ritiro, pulizia e sanificazione dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato per il trasporto dei pasti.

ART. 19 - DISTRIBUZIONE DEI PASTI VEICOLATI

Il sistema di distribuzione avviene con modalità **self-service con scodellamento** su appositi vassoi e viene eseguito dal personale scolastico o del Comune, salvo per la mensa di LIBANO.

La ditta dovrà garantire il servizio di scodellamento, ove previsto, con personale adeguato e dotato di idoneo vestiario.

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 20 - PROGRAMMA DI EMERGENZA

La ditta deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso di interruzione forzata della produzione presso il proprio centro di produzione, producendo i pasti necessari quotidianamente con le stesse caratteristiche richieste dal presente capitolato, utilizzando una o più strutture produttive alternative per il periodo strettamente necessario alla riattivazione dell'impianto o degli impianti approvati con il presente contratto.

ART. 21 - PRENOTAZIONE DEI PASTI

La fornitura dei pasti deve essere effettuata giornalmente in riferimento alla presenza effettiva di utenti risultante dalla comunicazione da parte delle Scuole entro l'orario concordato.

ART. 22 - VARIAZIONE DI MENU' E DIETE SPECIALI

Il pasto giornaliero per la ristorazione è regolato dal **menù che verrà fornito dall'Amministrazione.**

Il numero dei pasti forniti alla scuola deve prevedere una maggiorazione del 10% per le Scuole Primarie e del 15% per la Scuola Secondaria, da calcolarsi sul numero di pasti prenotati e rispetto alla grammatura prevista nella scheda n. 5, per rispondere alle eventuali richieste di bis.

In occasione di gite scolastiche autorizzate il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di sacchettino picnic individuale, composto come specificato di volta in volta.

Il centro di cottura deve garantire la preparazione di diete "speciali" o la fornitura di alimenti dietetici per la loro composizione, che rispondono di volta in volta alle particolari esigenze cliniche degli utenti.

Tali diete richieste dall'utenza tramite certificazione medica sono destinate a:

- soggetti affetti da allergie od intolleranze alimentari, siano esse singole o multiple;
- soggetti diabetici;
- soggetti affetti da particolari malattie metaboliche che necessitano, a scopo terapeutico, dell'esclusione di particolari alimenti.

È garantito su richiesta scritta il rispetto dei regimi alimentari conseguenti all'appartenenza a determinate confessioni religiose.

ART. 23 - ONERI DIVERSI DELLA DITTA

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente contratto, la ditta aggiudicataria deve provvedere:

- all'osservanza verso i dipendenti impegnati nella esecuzione della prestazione contrattuale degli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi;
- al pagamento diretto di ogni tributo dovuto per l'impianto o l'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto, senza diritto di rivalsa; per l'I.V.A. si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia; eventuali interessi di mora saranno a carico della ditta;

La ditta aggiudicataria è impegnata ad effettuare sperimentazioni di nuove modalità di produzione dei pasti, secondo sistemi, tempi e condizioni che saranno concordemente programmati e definiti.

ART. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità - sia civile che penale - per danni che in relazione all'espletamento del servizio, o cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Sedico o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice stipulerà a tal fine una polizza assicurativa che sollevi il Comune di Sedico dai rischi sotto elencati:

- RC verso terzi – relativa alla conduzione degli impianti affidati alla somministrazione di alimenti prodotti, nonché copertura RC verso prestatori d'opera con massimale adeguato alle retribuzioni del personale;
- incendi, esplosioni o scoppi anche derivanti da dolo o colpa grave delle persone di cui l'appaltatore deve rispondere, delle merci, attrezzature ed arredi del Comune di Sedico.

Ogni documento – comprese le quietanze – dovrà essere prodotto in copia al Comune di Sedico a semplice richiesta.

ART. 25 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo dei pasti è quello indicato nell'offerta presentata dalla ditta e comprende ogni voce relativa a derrate alimentari e personale nonché ogni altra voce riguardante attività, oneri ed incombenze che il capitolato o la legge pongano esplicitamente a carico della ditta affidataria.

Il Comune di Sedico provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti con rimessa a mezzo mandato entro 60 giorni dal ricevimento delle singole fatture.

ART. 26 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

L'appalto formerà oggetto di un contratto le cui spese inerenti o conseguenti saranno a totale carico della Ditta.

TITOLO IV – CONTENZIOSO

ART. 27 - GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'

In caso di consegne inferiori in quantità ai pasti ordinati, su segnalazione dei dietisti o del responsabile scolastico, o del Comune di Sedico, la ditta aggiudicataria deve provvedere tassativamente entro 30 minuti dalla segnalazione telefonica ad integrare i pasti mancanti.

È fatta salva l'applicazione di penalità in caso di recidiva.

Per ogni altra violazione delle prescrizioni di cui al presente documento, si darà luogo al procedimento di cui al successivo art. 28 – PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'.

ART. 28 - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente atto, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, i regolamenti che riguardano il servizio stesso e tutte le disposizioni del presente documento.

Per ogni violazione verrà avviata la procedura di contestazione. Entro 8 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni scritte, la ditta dovrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche via fax o pec.

In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le penalità da un minimo di 2% ad un massimo del 15% dell'ammontare totale della fornitura mensile della mensa interessata, a seconda della gravità della violazione.

Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione alla ditta entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Il Comune di Sedico procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

L'applicazione delle penalità non preclude eventuali ulteriori azioni per danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.